



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI di GELA in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 90/6E del 18 MAG. 2015

OGGETTO: Pagamento cartelle di pagamento per registrazione sentenze civili.

Il Dirigente Responsabile

VISTA la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP);

VISTA l'art. 64 della legge regionale n. 9 del 15/05/2013, con il quale sono state emanate norme di interpretazione autentica del comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2012;

VISTO lo Statuto dell'IRSAP;

VISTA, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22/01/2015 con la quale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto dell'IRSAP, su proposta del Presidente, il dr. Ferdinando Scillia in servizio presso l'IRSAP con qualifica di Dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato del Consorzio ASI di Enna in liquidazione, è stato nominato per lo svolgimento delle funzioni di Vice Direttore Generale dell'IRSAP, fino alla nomina ed insediamento del nuovo Direttore Generale;

VISTE:

- la cartella di pagamento dell'imposta di registro n. 292 2015 00024947 44 001 sulla sentenza del Tribunale di Gela n. 302/2009 inerente la causa Gennuso/Consorzio di euro 264,67 ;
- la cartella di pagamento dell'imposta di registro n. 292 2015 00029389 22 sulla sentenza del Tribunale di Gela n. 614/2010 inerente la causa EKOS/Consorzio di euro 258,18 ;
- la cartella di pagamento dell'imposta di registro n. 292 2015 00029388 21 sulla sentenza del Tribunale di Gela n. 162/2005 inerente la causa POSTE ITALIANE/Consorzio di euro 316,78 ;
- la cartella di pagamento dell'imposta di registro n. 292 2015 00029387 20 sulla sentenza del Tribunale di Gela n. 434/2010 inerente la causa AGROVERDE/Consorzio di euro 2.011,55 ;

VISTE le note del 03/04/2015 prot. 1292/1295 con la quale è stato richiesto il pagamento delle cartelle agli interessati

CONSIDERATO che a tutt'oggi le note suddette non hanno avuto riscontro;

RITENUTO che l'Ufficio delle Entrate richiede il pagamento ad entrambe le parti in solido;

CONSIDERATO che questo Ente si trova nella impossibilità di pagare per mancanza di liquidità;

CONSIDERATO che occorre pagare la somma complessiva di euro 2.851,18;

C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale
93012 Gela
C.F. 82000750859
P.IVA 00181710856

Tel. 0933913480
Fax. 0933921483
Mail: gela@irsapsicilia.it
Pec: gela@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SIRACUSANA





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI di GELA in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

RITENUTO, pertanto, di dovere richiedere il pagamento diretto di somma alla SOR;

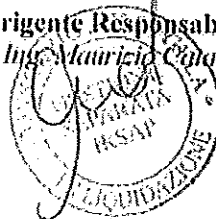
Propone al Direttore Generale

L'anticipazione per il pagamento diretto della somma di Euro 2.851,18 a Riscossione Sicilia S.p.A. Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta IBAN: IT83H0103016701000004207077 per mancato pagamento imposta di registro su sentenze civili

Imputare la somma di Euro 2.851,18 sulle passività della liquidazione della Gestione a contabilità Separata IRSAP di Gela;

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente Responsabile
Dott. Ing. Maurizio Catania



Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Gela si esprime parere favorevole all'adozione della predetta proposta.

Il Dirigente Area Finanziaria
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(D. Massimo Cirrino)

IL DIRETTORE GENERALE

Ai sensi dell'art. 19, comma 8° della L.R. n. 8/2012;

Vista la superiore proposta avanzata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Gela,

Visto il parere favorevole del Dirigente Area Finanziaria;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale
93012 Gela
C.F. 82000750859
P.IVA 00181710856

Tel. 0933913480
Fax. 0933921483
Mail: gela@irsapsicilia.it
Pec: gela@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA





Consorzio ASI di GELA in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

DETERMINA

L'anticipazione per il pagamento diretto della somma di Euro 2.851,18 a Riscossione Sicilia S.p.A. Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta IBAN: IT83110103016701000004207077 per mancato pagamento imposta di registro su sentenze civili

Imputare la somma di Euro 2.851,18 sulle passività della liquidazione della Gestione a contabilità Separata IRSAP di Gela;

Il Vice Direttore Generale
Dott. Ferdinando Spillia
n. q. di amministrazione ex art. 10 D.L. n. 8/2012

C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale
93012 Gela
C.F. 82000750859
P.IVA 00181710856

Tel. 0933913480
Fax. 0933921483
Mail: gela@irsapsicilia.it
Pec: gela@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA



COMUNICAZIONE PREVENTIVA IPOTECA E PREAVVISO DI FERMO DI BENI MOBILI REGISTRATI
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
ELENCO ATTI NOTIFICATI

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. ____/GE/____

ATTO N.	DATA NOTIFICA	IMPORTO DA PAGARE
2922015000249744001	30/03/2015	€ 264,67
29220150002938922	30/03/2015	€ 258,18
29220150002938821	30/03/2015	€ 316,78
29220150002938720	30/03/2015	€ 2.011,55
TOTALE		€ 2.851,18

Quella

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 292 2015 00024947 44 001

Emessa da Riscossione Sicilia SpA Agente della riscossione - prov. di Catanzaro Via della Regione 79/C 93100 CALTANISSETTA

su incarico di:
Agenzia delle Entrate

29229220150002494744001

CONSORZIO ASI DI GELA
IN LIQUIDAZIONE
GESTIONE SEPARATA IRSAP

30 MAR. 2015

Prot. N° 1142

DESTINATARIO

Spett. IRSAP - GEST. SEPARATA IRSAP GELA

C. DA BRUCAZZI

93012 GELA CI

Cod. Fisc. 82000750859

IN QUALITA' DI COOBBLIGATO

Num. richiesta: 02246

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE

Agenzia delle Entrate

SOMME DOVUTE

258,79

diritti di notifica 5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica*

euro 264,67

*Comprensivo dei compensi per il servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare

- alla Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento")

Dilazione di pagamento

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

In caso di ritardo nel pagamento

All'importo dovuto si aggiungeranno:

- interessi di mora;
- maggiori compensi per il servizio di riscossione;
- eventuali spese per recupero forzato.

In caso di mancato pagamento

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio: stipendio, emolumenti vari, parcella, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Riesame o/o ricorso

Il Contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente.

L'avvenuta presentazione della richiesta di riesame e/o del ricorso non costituiscono valido motivo di ritardo o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agenzia della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente che ha emesso il ruolo

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Caltanissetta-ufficio territoriale di Gela

Via Butera 86-93012 GELA CL

*Doth. Rinaldo
Botticelli
Velly*

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:
GENNUSO ROSSANO ESCHILLO

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

Provvedimento relativo a Atto vario

emesso da TRIBUNALE DI GELA

anno 2009 numero 000000302 sottonumero 0

Ruolo n. 2015/000015.

Reso esecutivo in data 12-12-2014.

Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è GIUSEPPE MARINO.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Caltanissetta-ufficio territoriale di Gela, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
			Tributo			
1	2009	1095	Registro varie proporzionali sanzione pecuni.	56,40	2,31	4,03
2	2009	1091	Registro varie proporzionali	168,00	7,81	13,44
3	2009	731T	Registro interessi tasse e imp.ind.	11,95	0,56	0,96
4	2009	940A	Costo della notifica degli atti	12,00	0,56	0,96
5	2009	964T	Registro trib.spec. e compensi	4,13	0,19	0,33
6	2009	240T	Registro interessi riscossi - Sicilia	0,81	0,04	0,06

Totale 247,29 11,50 19,78

Totale da pagare (entro le scadenze) euro 258,79

Totale da pagare (oltre le scadenze)* euro 267,07

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione.
Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Note relative alla descrizione

Omesso pagamento imposta di registrazione

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA

CODICE FISCALE: 82000750859
NUMERO CARTELLA: 292 2015 00024947 44/001

RIIONE O ZONA:
GRUPPO: 0099

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rata	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2015/000015	109S	2009	1	50,40	2,34	14003A000502000
2	2015/000015	109T	2009	1	168,00	7,81	14003A000502000
3	2015/000015	731T	2009	1	11,95	0,56	14003A000502000
4	2015/000015	940A	2009	1	12,00	0,56	14003A000502000
5	2015/000015	964T	2009	1	4,13	0,19	14003A000502000
6	2015/000015	240T	2009	1	0,81	0,04	14003A000502000
						5,88	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					247,29	17,38	
Importo totale della cartella							euro 264,67
Pagamento rata unica							euro 264,67

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Mario Capitani, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Caltanissetta di Riscossione Sicilia SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati nel ruolo dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che lo ha emesso.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI E ORARI DI APERTURA	NUMERO DI TELEFONO
CALTANISSETTA	Viale della Regione, 79/C	Caltanissetta	Da Lunedì a Giovedì 8,20 / 13,00 e 14,45 / 15,45 Venerdì 8,20 / 12,30	091/6201259

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportelli polifunzionali. Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "Dove siamo".

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

A chi rivolgersi per avere chiarimenti sulle somme dovute

Eventuali richieste di chiarimenti relative alle somme dovute, devono essere rivolte direttamente all'ente creditore, poiché l'Agente della riscossione può fornire solo informazioni relative alla situazione dei pagamenti e alle attività poste in essere dallo stesso.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni potranno essere chieste al numero verde 800505737.

Dilazione del pagamento

La informiamo che, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà è possibile presentare, all'Agente della riscossione, domanda di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili. Maggiori informazioni (modulistica, normativa in materia, ecc.) sono disponibili sul sito www.riscossionesicilia.it. Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere dilazioni nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso

segue

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro **264,67** dovrà essere così pagato:

RATA UNICA, di euro $258,79 + 5,88^{(*)} = 264,67$
entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia omesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA UNICA, di euro $267,07 + 5,88^{(*)} = 272,95$
cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo omesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso per il servizio di riscossione.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

IL PAGAMENTO dell'importo può essere effettuato:

In Italia

- Alle Poste e in Banca, utilizzando il modulo RAV allegato (a costo dell'operazione)
- Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- In Banca, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN IT83H0103016701000004207077 intestato all'Agente della riscossione presso Monte dei Paschi Siena S.p.A. codice BIC PASCITM1CLX, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

N.B. Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate di seguito per i Pagamenti Parziali.

Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della riscossione, possono essere effettuati.

In Italia

- Alle Poste, con l'apposito **bollettino F35** sul quale è necessario indicare:
 - il numero di conto corrente postale 00190934 intestato all'Agente della riscossione RISCOSSIONE SICILIA SPA PER LA PROV. CALTANISSETTA ORDINARIO;
 - il numero della cartella;
 - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", che si intendono pagare;
 - i diritti di notifica della presente cartella;
 - il proprio codice fiscale.
- Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.

di gestire in proprio la concessione della rateazione; l'elenco aggiornato è disponibile sul sito internet www.riscossionesicilia.it.

Compensazioni

Il pagamento di debiti riferiti a imposte erariali di ammontare superiore ai 1.500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione "come e dove pagare" sul sito www.riscossionesicilia.it.

ULTERIORI MODALITA' DI PAGAMENTO

Oltre alle Poste o in Banca, i bollettini RAV possono essere utilizzati per il pagamento anche:

- tramite l'home banking del proprio istituto di credito / BancoPosta;
- tramite il sito www.riscossionesicilia.it, sezione "epay@web", effettuando il pagamento con carta di credito VISA, MASTERCARD;
- presso i tabaccai convenzionati.

Per maggiori informazioni sulle modalità e sui canali di pagamento è possibile consultare il sito www.riscossionesicilia.it.

SOSPENSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E ALTRE COMUNICAZIONI

Richiesta di sospensione

Qualora la pretesa creditoria di cui al presente atto fosse interessata da:

- prescrizione o decadenza del diritto del credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- un provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore;
- una sospensione amministrativa comunque concessa dall'Ente creditore;
- una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'Ente creditore, emesse in un giudizio al quale l'Agente della riscossione non ha preso parte;
- un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'Ente creditore;
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso;

potrà segnalarci tale circostanza entro novanta giorni dalla data di notifica del presente atto, compilando e consegnando l'apposito modello di dichiarazione disponibile presso gli sportelli sopra indicati, oppure scaricandolo online dal nostro sito internet www.riscossionesicilia.it, Sezione - "Sospensione legale".

La dichiarazione, completa di copia del documento di riconoscimento e della relativa documentazione (provvedimenti favorevoli, ricevute di pagamento e/o ogni altra documentazione prevista), potrà essere presentata:

- allo sportello;
- tramite fax/e-mail ai numeri/indirizzi di posta elettronica indicati nel modello di dichiarazione stesso;
- tramite raccomandata a/r all'indirizzo della sede provinciale dell'Agente della riscossione competente.

ATTENZIONE: con riferimento alla medesima pretesa creditoria, la dichiarazione può essere presentata una sola volta. Pertanto, in caso di dichiarazione già presentata, la invitiamo a prendere contatti direttamente con l'ente creditore cui potrà sottoporre eventuali ulteriori elementi utili alla definizione della Sua posizione.

Altre comunicazioni

Per eventuali ulteriori comunicazioni potrà utilizzare la sezione "Contatti" dell'home page del sito www.riscossionesicilia.it previa registrazione, allegando copia del presente documento, copia del documento di riconoscimento e la documentazione ritenuta utile.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Articolo 13, del decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003)

La scrivente società, Titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il

segue

trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali, dall'articolo 4 del "Codice deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione" (Decreto 16 novembre 2000) e dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 112/1999.

I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per le suddette finalità. Il conferimento delle informazioni richieste è facoltativo ma necessario, in quanto l'eventuale rifiuto a fornirle comporta l'impossibilità di evadere la pratica. Eventuali recapiti forniti dall'interessato (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) potranno essere utilizzati dalla società per comunicazioni successive inerenti la stessa.

Nell'ambito dei diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

I restanti diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, anche afferenti ai dati personali presupposti alla formazione del ruolo, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il Responsabile del trattamento, a cui rivolgersi, è il Direttore Generale pro-tempore.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.riscossionesicilia.it, nonché presso gli sportelli della scrivente società.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, Iva, Invim, Imposta di registro, Imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, Irap, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, altri tributi indiretti.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi sia al Call Center dell'Agenzia delle Entrate (tel. 848.800.444) sia alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 o/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione o del Centro operativo, o un suo delegato, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti".

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il Contribuente deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica della cartella previsto per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

segue

- la richiesta oggetto di ricorso
- la sottoscrizione di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

E' opportuno che il Contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il Contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il Contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

In caso di istanza di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del reclamo/ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del reclamo/ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del reclamo/ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del reclamo/ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il Contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6- quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il Contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il Contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". Nel caso di istanza di reclamo-mediazione, la richiesta può essere inserita nell'istanza stessa o proposta separatamente
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il Contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

INFORMAZIONI UTILI

segue

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

Le spese di notifica rappresentano il compenso per il servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall'Agente della riscossione (normativa di riferimento: articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 112/1999).

I compensi per il servizio di riscossione rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della riscossione. Il compenso per il servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate.

In caso di pagamento in ritardo, il compenso, pari al 9% per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 e all'8% per quelli emessi dal 1 gennaio 2013, è posto interamente a carico del destinatario della cartella.

Il compenso di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1999).

Nelle ipotesi di pagamento entro le scadenze delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non sono dovuti i compensi per il servizio di riscossione.

Gli interessi di mora sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il pagamento entro **SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento: articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore; sugli stessi è dovuto anche il compenso spettante all'Agente della riscossione. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le somme aggiuntive che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscrivere a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

Le spese per l'eventuale attività esecutiva svolta dall'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento sono determinate, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, decreto legislativo n. 112/1999, dal Decreto 21/11/2000 del Ministero delle Finanze e vengono calcolate proporzionalmente in ragione all'azione intrapresa e all'importo del debito, rimanendo sempre a carico del destinatario della cartella.

Riscossione Sicilia SpA
Via della Regione 79/C
93100 CALTANISSETTA



Destinatario
Spett. IRSAP - GEST. SEPARATA IRSAP GELA
C-DA BRUCAZZI
93012 GELA CL

notifica

Oggi 19/03/11 io sottoscritto Giuseppe Avola ho notificato la presente cartella di pagamento

in _____

☐ personalmente al destinatario

☐ consegnandola, in assenza del destinatario, in busta sigillata,

al signor _____

che si è qualificato _____

Dalla consegna ho informato il destinatario con raccomandata

☐ depositandola in Comune e affiggendo alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda del destinatario l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e

☐ l'incapacità _____

☐ il rifiuto _____

☐ l'assenza di altre persone previsto dall'art. 139 del codice di procedura civile.

Dal deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.

☐ depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario

Dai registri anagrafici del Comune risulta _____

p. Il Sindaco _____

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal _____ al _____

data _____

p. Il Sindaco _____

Firma della persona che ha richiesto la cartella _____

Firma del notificatore _____

Num. richiesta: 02246

€ sul C/C n.12488938 di Euro 264,67

RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. CL - RAV - AGENTE RIS

ESADUE DI RSAP - GEST. SEPARATA RSAP GELA

ESADUE DI 93012 GELA CL

Cod. Fiscale 82000750859

N. Documento 29220150002494744/001

Cod. RAV 81030759422445687

IMPORTO TOTALE

AGENZIA DELL'IRPEF - FROSINONE

AGENZIA

CODICE RAV

81030759422445687

ESADUE DI 93012 GELA CL

€ sul C/C n.12488938

TD 247

INTERSTATALE
RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. CL - RAV - AGENTE RISCOSSIONE

081030759422445687



29281030759422445687

CODICE RAV	
IMPORTO TOTALE	81030759422445687
Eseguito da: RSAP - GEST. SEPARATA RSAP GELA	
Residente in: 93012 GELA CL	
Cod. Fiscale: 82000750859	
N. Documento: 29220150002494744/001	

AGENZIA DELL'IRPEF - FROSINONE

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

<081030759422445687>

00000264+67>

12488938<

247>

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 292 2015 00029389 22

Emessa da Riscossione Sicilia SpA Agente della riscossione - prov. di Caltanissetta Via della Regione 70/C 03100 CALTANISSETTA

su incarico di:
Agenzia delle Entrate

29229220150002938922000

DESTINATARIO

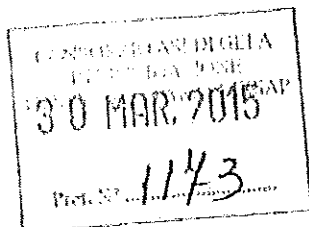
Spett. IRSAP - GEST. SEPARATA IRSAP GELA

C-DA BRUCAZZI

93012 GELA CL

Cod. Fisc. 82000750859

Num. richiesta 02246



A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/ sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE

Agenzia delle Entrate

SOMME DOVUTE

252,30

diritti di notifica 5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica*

euro 258,18

*Comprensivo dei compensi per il servizio di riscossione (per dettaglio o scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare

- alle Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").

Dilazione di pagamento

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

In caso di ritardo nel pagamento

All'importo dovuto si aggiungeranno:

- interessi di mora;
- maggiori compensi per il servizio di riscossione;
- eventuali spese per recupero forzato.

In caso di mancato pagamento

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, automobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendi, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Riesame o/o ricorso

Il Contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'ente che ha emesso il ruolo o/o ricorso presso il Giudice competente.

L'avvenuta presentazione della richiesta di riesame o/o del ricorso non costituisce valido motivo di ritardo o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nello ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente che ha emesso il ruolo

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Caltanissetta-ufficio territoriale di Gela

Via Butera 86 93012 GELA CL

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:
EKOS S.R.L.

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

Provvedimento relativo a Sentenza civile
emesso da TRIBUNALE DI GELA
anno 2010 numero 000000614 sottonumero 0

Ruolo n. 2015/000038.

Reso esecutivo in data 29-12-2014.

Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è GIUSEPPE MARINO.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Caltanissetta-ufficio territoriale di Gela, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1	2010	1093	Registro varie proporzionali sanzione pecun.	50,40	2,34	4,03
2	2010	109T	Registro varie proporzionali	168,00	7,81	13,44
3	2010	731T	Registro interessi tasso e imp.ind.	9,88	0,45	0,77
4	2010	940A	Costo della notifica degli atti	12,00	0,56	0,96
5	2010	240T	Registro interessi riscossi - Sicilia	1,01	0,05	0,08
Totale				241,09	11,21	19,28

Totale da pagare (entro le scadenze) **euro 252,30**

Totale da pagare (oltre le scadenze)* **euro 260,37**

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione.
Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Note relative alla descrizione

Omissio pagamento imposta di registrazione

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA

CODICE FISCALE: 82000750859
NUMERO CARTELLA: 292 2015 00029389 22

REGIONE O ZONA:
GRUPPO: 0099

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2015/000038	109S	2010	1	50,40	2,34	14003A001135000
2	2015/000038	109T	2010	1	168,00	7,81	14003A001135000
3	2015/000038	731T	2010	1	9,48	0,45	14003A001135000
4	2015/000038	940A	2010	1	12,00	0,56	14003A001135000
5	2015/000038	240T	2010	1	1,01	0,05	14003A001135000
						5,88	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					241,09	17,09	euro 258,18
Importo totale della cartella							euro 258,18
Pagamento rata unica							euro 258,18

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Mario Capitani, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Caltanissetta di Riscossione Sicilia SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati nel ruolo dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che lo ha emesso.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI E ORARI DI APERTURA	NUMERO DI TELEFONO
CALTANISSETTA	Viale della Regione, 79/C	Caltanissetta	Da Lunedì a Giovedì 8,20 / 13,00 e 14,45 / 15,45 Venerdì 8,20 / 12,30	091/6201259

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportelli polifunzionali. Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "Dove siamo".

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

A chi rivolgersi per avere chiarimenti sulle somme dovute

Eventuali richieste di chiarimenti relative alle somme dovute, devono essere rivolte direttamente all'ente creditore, poiché l'Agente della riscossione può fornire solo informazioni relative alla situazione dei pagamenti e alle attività poste in essere dallo stesso.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni potranno essere chieste al numero verde 800505737.

Dilazione del pagamento

La informiamo che, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà è possibile presentare, all'Agente della riscossione, domanda di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili. Maggiori informazioni (modulistica, normativa in materia, ecc.) sono disponibili sul sito www.riscossionesicilia.it. Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere dilazioni nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione della rateazione; l'elenco aggiornato è disponibile sul sito internet www.riscossionesicilia.it.

segue

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro 258,18 dovrà essere così pagato:

RATA UNICA, di euro $252,30 + 5,88 (*) = 258,18$
entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

In caso di pagamento in ritardo, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA UNICA, di euro $260,37 + 5,88 (*) = 266,25$
cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso per il servizio di riscossione.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

IL PAGAMENTO dell'importo può essere effettuato:

In Italia

- **Alle Poste e in Banca**, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell'operazione)
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- **In Banca**, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN IT83H0103016701000004207077 intestato all'Agente della riscossione presso Monte dei Paschi Siena S.p.A. codice BIC PASCITM1CLX, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

N.B. Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate di seguito per i Pagamenti Parziali.

Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della riscossione, possono essere effettuati:

In Italia

- **Alle Poste**, con l'apposito **bollettino F35** sul quale è necessario indicare:
 - il numero di conto corrente postale 00190934 intestato all'Agente della riscossione RISCOSSIONE SICILIA SPA PER LA PROV. CALTANISSETTA ORDINARIO;
 - il numero della cartella;
 - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", che si intendono pagare;
 - i diritti di notifica della presente cartella;
 - il proprio codice fiscale.
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- È possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.

Compensazioni

Il pagamento di debiti riferiti a imposte erariali di ammontare superiore ai 1.500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma1, del decreto legge n. 78/2010. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione "come e dove pagare" sul sito www.riscossionesicilia.it.

ULTERIORI MODALITA' DI PAGAMENTO

Oltre alle Poste o in Banca, i bollettini RAV possono essere utilizzati per il pagamento anche:

- tramite l'home banking del proprio istituto di credito / BancoPosta;
- tramite il sito www.riscossionesicilia.it, sezione "epay@web", effettuando il pagamento con carta di credito VISA, MASTERCARD;
- presso i tabaccai convenzionati.

Per maggiori informazioni sulle modalità e sui canali di pagamento è possibile consultare il sito www.riscossionesicilia.it.

SOSPENSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E ALTRE COMUNICAZIONI

Richiesta di sospensione

Qualora la pretesa creditoria di cui al presente atto fosse interessata da:

- prescrizione o decadenza del diritto del credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- un provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore;
- una sospensione amministrativa comunque concessa dall'Ente creditore;
- una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'Ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agente della riscossione non ha preso parte;
- un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'Ente creditore;
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso;

potrà segnalarci tale circostanza entro novanta giorni dalla data di notifica del presente atto, compilando e consegnando l'apposito modello di dichiarazione disponibile presso gli sportelli sopra indicati, oppure scaricandolo online dal nostro sito internet www.riscossionesicilia.it, Sezione - "Sospensione legale".

La dichiarazione, completa di copia del documento di riconoscimento e della relativa documentazione (provvedimenti favorevoli, ricevute di pagamento e/o ogni altra documentazione prevista), potrà essere presentata:

- allo sportello;
- tramite fax/e-mail ai numeri/indirizzi di posta elettronica indicati nel modello di dichiarazione stesso;
- tramite raccomandata a/r all'indirizzo della sede provinciale dell'Agente delle riscossioni competente.

ATTENZIONE: con riferimento alla medesima pretesa creditoria, la dichiarazione può essere presentata una sola volta. Pertanto, in caso di dichiarazione già presentata, la invitiamo a prendere contatti direttamente con l'ente creditore cui potrà sottoporre eventuali ulteriori elementi utili alla definizione della Sua posizione.

Altre comunicazioni

Per eventuali ulteriori comunicazioni potrà utilizzare la sezione "Contatti" dell'home page del sito www.riscossionesicilia.it previa registrazione, allegando copia del presente documento, copia del documento di riconoscimento e la documentazione ritenuta utile.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13, del decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003)

La scrivente società, Titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel
segue

rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali, dall'articolo 4 del "Codice deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione" (Decreto 16 novembre 2000) e dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 112/1999.

I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per le suddette finalità. Il conferimento delle informazioni richieste è facoltativo ma necessario, in quanto l'eventuale rifiuto a fornirle comporta l'impossibilità di evadere la pratica. Eventuali recapiti forniti dall'interessato (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) potranno essere utilizzati dalla società per comunicazioni successive inerenti la stessa. Nell'ambito dei diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

I restanti diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, anche afferenti ai dati personali presupposti alla formazione del ruolo, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il Responsabile del trattamento, a cui rivolgersi, è il Direttore Generale pro-tempore. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.riscossionesicilia.it, nonché presso gli sportelli della scrivente società.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, Iva, Invim, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, Irap, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, altri tributi indiretti.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi sia al Call Center dell'Agenzia delle Entrate (tel. 848.800.444) sia alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione o del Centro operativo, o un suo delegato, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti".

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il Contribuente deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione tributaria. L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica della cartella previsto per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione, per 90 giorni, della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato per consentire lo svolgimento del procedimento di

segue

mediazione. Decorso 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento dell'istanza o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità del ricorso. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.

N.B. Questa cartella di pagamento può essere oggetto di reclamo-mediazione solo per vizi riguardanti il ruolo e non per contestazioni relative a vizi propri della cartella (ad esempio, un errore di notifica).

A chi presentare istanza di reclamo-mediazione

Il Contribuente deve intestare e notificare l'istanza alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".

Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare l'istanza alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale.

Dati da indicare nell'istanza di reclamo-mediazione

Nell'istanza il Contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Quando e come presentare ricorso (artt. 18-22 del Dlgs n. 546/1992)

Per le controversie di valore superiore a 20.000,00 euro, il Contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella è tenuto a presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica. I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se, prima della cartella, il Contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, un provvedimento di irrogazione sanzioni o un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

A chi presentare ricorso

Il Contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 Dlgs n. 546/1992)
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione, che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario. Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- la sottoscrizione di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

segue

E' opportuno che il Contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il Contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il Contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

In caso di istanza di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del reclamo/ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del reclamo/ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del reclamo/ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del reclamo/ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il Contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il Contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il Contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". Nel caso di istanza di reclamo-mediazione, la richiesta può essere inserita nell'istanza stessa o proposta separatamente
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave o irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il Contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

segue

Le spese di notifica rappresentano il compenso per il servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall'Agente della riscossione (normativa di riferimento: articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 112/1999).

I compensi per il servizio di riscossione rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della riscossione. Il compenso per il servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate.

In caso di pagamento in ritardo, il compenso, pari al 9% per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 e all'8% per quelli emessi dal 1 gennaio 2013, è posto interamente a carico del destinatario della cartella.

Il compenso di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1999).

Nello ipotesi di pagamento entro le scadenze delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non sono dovuti i compensi per il servizio di riscossione.

Gli interessi di mora sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il pagamento entro **SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore; sugli stessi è dovuto anche il compenso spettante all'Agente della riscossione. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le somme aggiuntive che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscriverle a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

Le spese per l'eventuale attività esecutiva svolta dall'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento sono determinate, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, decreto legislativo n. 112/1999, dal Decreto 21/11/2000 del Ministero delle Finanze e vengono calcolate proporzionalmente in ragione all'azione intrapresa e all'importo del debito, rimanendo sempre a carico del destinatario della cartella.

€ sul C/C n. 12488938 di Euro 258,18

RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. CL - RAV - AGENTE RIS

Eseguito da: IRSAP - GEST. SEPARATA IRSAP GELA

Esigibilità: 93012 GELA CL

Cod. Fiscale: 82000750859

N. Documento: 29220150002938922/000

Cod. RAV: 81030759427570088

IMPORTO TOTALE

€ sul C/C n. 12488938

TD 247

INTESTATO A:

RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. CL - RAV - AGENTE RISCOSSIONE

081030759427570088



29281030759427570088

SCADENZA CODICE RAV

IMPORTO TOTALE 81030759427570088

Eseguito da: IRSAP - GEST. SEPARATA IRSAP GELA

Residente in: 93012 GELA CL

Cod. Fiscale: 82000750859

N. Documento: 29220150002938922/000

IMPORTO TOTALE

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

SCADENZA CODICE RAV

81030759427570088

1201 1 2011 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

<081030759427570088>

00000258+18>

12488938<

247>

Riscossione Sicilia SpA
Via della Regione 79/C
93100 CALTANISSETTA



Destinatario
Spell. IRSAP - GEST.SEPARATA IRSAP GELA
C-DA BRUCAZZI
93012 GELA CL

notifica

Oggi 24/07/15 lo sottoscritto Spell. IRSAP - GEST.SEPARATA IRSAP GELA ho notificato la presente cartella di pagamento
in _____

☐ personalmente
al destinatario

☐ consegnandola,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
al _____

_____ che si è qualificato _____

Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.

_____ Firma della persona che ha ricevuto la cartella

☐ depositandola in
Comune o affiggendo alla porta
dell'abitazione-ufficio-azienda del
destinatario l'avviso di deposito,
in busta chiusa e sigillata, dopo
aver constatato la temporanea
assenza del destinatario, e

☐ l'incapacità _____

☐ il rifiuto _____

☐ l'assenza di altre persone
previste dall'art. 139 del codice
di procedura civile.

Dal deposito e dell'affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.

_____ Firma del notificatore

☐ depositandola in
Comune o affiggendo
all'albo l'avviso di
deposito, dopo aver
constatato l'irreperibilità
del destinatario

Dai registri anagrafici del
Comune risulta _____

p. Il Sindaco _____

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dai _____ al _____

data _____

p. Il Sindaco _____

Num. richiesta: 02246.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 292/2015 00029388/21

Emessa da Riscossione Sicilia SpA Agente della riscossione - prov. di Caltanissetta Via della Regione 79/C 03100 CALTANISSETTA

su incarico di:
Agenzia delle Entrate

29229220150002938821000

DESTINATARIO

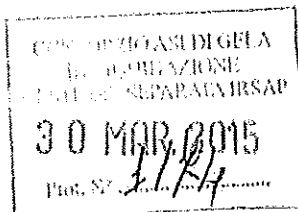
Spett. IRSAP - GEST SEPARATA IRSAP GELA

C DA BRUCAZZI

93012 GELA CL

Cod. Fisc. 82000750859

Num. richiesta: 02246



A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE

Agenzia delle Entrate

SOMME DOVUTE

310,90

diritti di notifica 5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica*

euro 316,78

*Comprensivo dei compensi per il servizio di riscossione (per dollaggio e scadenza vedere pagina seguenti)

Dove e come pagare

- alla Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");
- con altre modalità previste nella sezione "Istruzioni di pagamento".

Dilazione di pagamento

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

In caso di ritardo nel pagamento

All'importo dovuto si aggiungeranno:

- interessi di mora;
- maggiori compensi per il servizio di riscossione;
- eventuali spese per recupero forzato.

In caso di mancato pagamento

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- l'atto amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, automobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, pignoramenti, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Riesame e/o ricorso

Il Contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente.

L'avvenuta presentazione della richiesta di riesame e/o del ricorso non costituisce valido motivo di ritardo o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nello ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agenzia della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente che ha emesso il ruolo
**Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Caltanissetta-ufficio
 territoriale di Gela**
 Via Butera 86 93012 GELA CL

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:
 POSTE ITALIANE SPA

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

Provvedimento relativo a Sentenza civile
 emesso da TRIBUNALE DI GELA
 anno 2005 numero 000000162 sottonumero 0

Ruolo n. 2015/000015.

Reso esecutivo in data 12-12-2014.

Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è GIUSEPPE MARINO.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Caltanissetta-ufficio territoriale di Gela, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice	Descrizione Tributo	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1	2005	109S	Registro varie proporzionali sanzione pecun.	50,40	2,31	4,02
2	2005	109T	Registro varie proporzionali	168,00	7,81	13,44
3	2005	456S	Registro imposte di bollo sanzione pecuniaria	4,39	0,20	0,35
4	2005	456T	Registro imposte di bollo	14,62	0,68	1,17
5	2005	731T	Registro interessi tasso e imp.ind.	42,76	1,99	3,42
6	2005	940A	Costo della notifica degli atti	12,00	0,56	0,96
7	2005	964T	Registro trib.spec. e compensi	4,13	0,19	0,33
8	2005	240T	Registro interessi riscossi - Sicilia	0,79	0,04	0,06

Totale

297,09 13,81 23,76

Totale da pagare (entro le scadenze)

euro **310,90**

Totale da pagare (oltre le scadenze)*

euro **320,85**

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione.
 Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra

Note relative alla descrizione

Omesso pagamento imposta di registrazione

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro **316,78** dovrà essere così pagato:

RATA UNICA, di euro $310,90 + 5,88 (*) = 316,78$
entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA UNICA, di euro $320,85 + 5,88 (*) = 326,73$

cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso per il servizio di riscossione.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo

DOVE E COME PAGARE

IL PAGAMENTO dell'importo può essere effettuato:

In Italia

- **Alle Poste e in Banca**, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell'operazione)
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- **In Banca**, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN IT83110103016701000004207077 intestato all'Agente della riscossione presso Monte dei Paschi Siena S.p.A. codice BIC PASCITM1CLX, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

N.B. Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate di seguito per i Pagamenti Parziali.

Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della riscossione, possono essere effettuati:

In Italia

- **Alle Poste**, con l'apposito **bollettino F35** sul quale è necessario indicare:
 - il numero di conto corrente postale 00190934 intestato all'Agente della riscossione **RISCOSSIONE SICILIA SPA PER LA PROV. CALTANISSETTA ORDINARIO**;
 - il numero della cartella;
 - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", che si intendono pagare;
 - i diritti di notifica della presente cartella;
 - il proprio codice fiscale;
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA

CODICE FISCALE: 82000750859

NUMERO CARTELLA: 292 2015 00029388 21

REGIONE O ZONA:

GRUPPO: 0099

n.	Numero di ruolo	Codice tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Composi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2015/000015	109S	2005	1	50,40	2,34	14003A000902000
2	2015/000015	109T	2005	1	168,00	7,81	14003A000902000
3	2015/000015	456S	2005	1	4,39	0,20	14003A000902000
4	2015/000015	456T	2005	1	14,62	0,68	14003A000902000
5	2015/000015	731T	2005	1	42,76	1,99	14003A000902000
6	2015/000015	940A	2005	1	12,00	0,56	14003A000902000
7	2015/000015	964T	2005	1	4,13	0,19	14003A000902000
8	2015/000015	240T	2005	1	0,79	0,04	14003A000902000
						5,08	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					297,09	19,69	euro 316,78
Importo totale della cartella							euro 316,78
Pagamento rata unica							euro 316,78

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Mario Capitani, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Caltanissetta di Riscossione Sicilia SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati nel ruolo dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che lo ha emesso.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

SPORTELLLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI E ORARI DI APERTURA	NUMERO DI TELEFONO
CALTANISSETTA	Viale della Regione, 79/C	Caltanissetta	Da Lunedì a Giovedì 8,20 / 13,00 e 14,45 / 15,45 Venerdì 8,20 / 12,30	091/6201259

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportelli polifunzionali. Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "Dove siamo".

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

A chi rivolgersi per avere chiarimenti sulle somme dovute

Eventuali richieste di chiarimenti relative alle somme dovute, devono essere rivolte direttamente all'ente creditore, poiché l'Agente della riscossione può fornire solo informazioni relative alla situazione dei pagamenti e alle attività poste in essere dallo stesso.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni potranno essere chieste al numero verde 800505737.

Dilazione del pagamento

La informiamo che, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà è possibile presentare, all'Agente della riscossione, domanda di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili. Maggiori informazioni (modulistica, normativa in materia, ecc.) sono disponibili sul sito www.riscossionesicilia.it. Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere dilazioni nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso

segue

di gestire in proprio la concessione della rateazione; l'elenco aggiornato è disponibile sul sito internet www.riscossionesicilia.it.

Compensazioni

Il pagamento di debiti riferiti a imposte erariali di ammontare superiore al 1.500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione "come e dove pagare" sul sito www.riscossionesicilia.it.

ULTERIORI MODALITA' DI PAGAMENTO

Oltre alle Poste o in Banca, i bollettini RAV possono essere utilizzati per il pagamento anche:

- tramite l'home banking del proprio istituto di credito / BancoPosta;
- tramite il sito www.riscossionesicilia.it, sezione "epay@web", effettuando il pagamento con carta di credito VISA, MASTERCARD;
- presso i tabaccai convenzionati.

Per maggiori informazioni sulle modalità o sui canali di pagamento è possibile consultare il sito www.riscossionesicilia.it.

SOSPENSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E ALTRE COMUNICAZIONI

Richiesta di sospensione

Qualora la pretesa creditoria di cui al presente atto fosse interessata da:

- prescrizione o decadenza del diritto del credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- un provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore;
- una sospensione amministrativa comunque concessa dall'Ente creditore;
- una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'Ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agente della riscossione non ha preso parte;
- un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'Ente creditore;
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso;

potrà segnalarci tale circostanza entro novanta giorni dalla data di notifica del presente atto, compilando e consegnando l'apposito modello di dichiarazione disponibile presso gli sportelli sopra indicati, oppure scaricandolo online dal nostro sito internet www.riscossionesicilia.it, Sezione -- "Sospensione legale".

La dichiarazione, completa di copia del documento di riconoscimento e della relativa documentazione (provvedimenti favorevoli, ricevute di pagamento e/o ogni altra documentazione prevista), potrà essere presentata:

- allo sportello;
- tramite fax/e-mail ai numeri/indirizzi di posta elettronica indicati nel modello di dichiarazione stesso;
- tramite raccomandata a/r all'indirizzo della sede provinciale dell'Agente della riscossione competente.

ATTENZIONE: con riferimento alla medesima pretesa creditoria, la dichiarazione può essere presentata una sola volta. Pertanto, in caso di dichiarazione già presentata, la invitiamo a prendere contatti direttamente con l'ente creditore cui potrà sottoporre eventuali ulteriori elementi utili alla definizione della Sua posizione.

Altre comunicazioni

Per eventuali ulteriori comunicazioni potrà utilizzare la sezione "Contatti" dell'home page del sito www.riscossionesicilia.it previa registrazione, allegando copia del presente documento, copia del documento di riconoscimento e la documentazione ritenuta utile.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Articolo 13, del decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003)

La scrivente società, Titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il

segue

trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali, dall'articolo 4 del "Codice deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione" (Decreto 16 novembre 2000) e dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 112/1999.

I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per le suddette finalità. Il conferimento delle informazioni richieste è facoltativo ma necessario, in quanto l'eventuale rifiuto a fornirle comporta l'impossibilità di evadere la pratica. Eventuali recapiti forniti dall'interessato (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) potranno essere utilizzati dalla società per comunicazioni successive inerenti la stessa.

Nell'ambito dei diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

I restanti diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, anche afferenti ai dati personali presupposti alla formazione del ruolo, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il Responsabile del trattamento, a cui rivolgersi, è il Direttore Generale pro-tempore.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.riscossionesicilia.it, nonché presso gli sportelli della scrivente società.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, Iva, Invim, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, Irap, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, altri tributi indiretti.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi sia al Call Center dell'Agenzia delle Entrate (tel. 848.800.444) sia alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione o del Centro operativo, o un suo delegato, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti".

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il Contribuente deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il DL n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica della cartella previsto per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

segue

- la richiesta oggetto di ricorso
- la sottoscrizione di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

E' opportuno che il Contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il Contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi o le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il Contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

In caso di istanza di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del reclamo/ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del reclamo/ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del reclamo/ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del reclamo/ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il Contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" o deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il Contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il Contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". Nel caso di istanza di reclamo-mediazione, la richiesta può essere inserita nell'istanza stessa o proposta separatamente
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il Contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

INFORMAZIONI UTILI

segue

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione, per 90 giorni, della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorso 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento dell'istanza o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità del ricorso. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.

N.B. Questa cartella di pagamento può essere oggetto di reclamo-mediazione solo per vizi riguardanti il ruolo e non per contestazioni relative a vizi propri della cartella (ad esempio, un errore di notifica).

A chi presentare istanza di reclamo-mediazione

Il Contribuente deve intestare e notificare l'istanza alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".

Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare l'istanza alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale.

Dati da indicare nell'istanza di reclamo-mediazione

Nell'istanza il Contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Quando e come presentare ricorso (artt. 18-22 del Dlgs n. 546/1992)

Per le controversie di valore superiore a 20.000,00 euro, il Contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella è tenuto a presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica. I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se, prima della cartella, il Contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, un provvedimento di irrogazione sanzioni o un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

A chi presentare ricorso

Il Contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 Dlgs n. 546/1992)
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione, che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario. Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso

segue

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 292 2015 00029388 21

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

Le **spese di notifica** rappresentano il compenso per il servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall'Agente della riscossione (normativa di riferimento: articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 112/1999).

I **compensi per il servizio di riscossione** rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della riscossione. Il compenso per il servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate.

In caso di pagamento in ritardo, il compenso, pari al 9% per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 e all'8% per quelli emessi dal 1 gennaio 2013, è posto interamente a carico del destinatario della cartella.

Il compenso di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1999).

Nelle ipotesi di pagamento entro le scadenze delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non sono dovuti i compensi per il servizio di riscossione.

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il **pagamento entro SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento o spettano all'Ente creditore; sugli stessi è dovuto anche il compenso spettante all'Agente della riscossione. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le **somme aggiuntive** che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscriverlo a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

Le **spese per l'eventuale attività esecutiva** svolta dall'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento sono determinate, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, decreto legislativo n. 112/1999, dal Decreto 21/11/2000 del Ministero delle Finanze e vengono calcolate proporzionalmente in ragione all'azione intrapresa e all'importo del debito, rimanendo sempre a carico del destinatario della cartella.

Riscossione Sicilia SpA
Via della Regione 79/C
93100 CALTANISSETTA



Destinatario
Spelt. IRSAP - GEST.SEPARATA IRSAP GELA
C-DA BRUCAZZI
93012 GELA CL

notifica

Oggi

11/11/16

la sottoscritta

9. 11. 1977

ho notificato la presente cartella di pagamento

in

☐ personalmente
al destinatario

☐ consegnandola,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
al signor

che si è qualificat

Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata

☐ depositandola in
Comune e affiggendo alla porta
dell'abitazione-ufficio-azienda del
destinatario l'avviso di deposito,
la busta chiusa e sigillata, dopo
aver constatato la temporanea
assenza del destinatario, e

☐ l'incapacità

☐ il rifiuto

☐ l'assenza di altre persone
previsto dall'art. 139 del codice
di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.

☐ depositandola in
Comune e affiggendo
all'albo l'avviso di
deposito, dopo aver
constatato l'irreperibilità
del destinatario

Dai registri anagrafici del
Comune risulta

p Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal al

data

p Il Sindaco

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Num. richiesta: 02246

€ sul C/C n. 12488938 di Euro 316,78

INTESTATO A:
RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. CL - RAV - AGENTE RIS

Eseguito da: IRSAP - GEST. SEPARATA IRSAP GELA

Residente in: 93012 GELA CL

Cod. Fiscale: 82000750859

N. Documento: 29220150002938821000

Cod. Rav: 81030759427568472

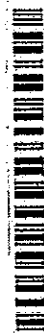
IMPORTO TOTALE

VALLO DELLA LUNA POSTALE

SCADENZA

CODICE RAV

81030759427568472



€

sul C/C n. 12488938

TD 247

INTESTATO A:
RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. CL - RAV - AGENTE RISCOSSIONE

081030759427568472

di Euro 316,78



29281030759427568472

SCADENZA
IMPORTO TOTALE

CODICE RAV
81030759427568472

Eseguito da: IRSAP - GEST. SEPARATA IRSAP GELA

Residente in: 93012 GELA CL

Cod. Fiscale: 82000750859

N. Documento: 29220150002938821000

VALLO DELLA LUNA POSTALE

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

<081030759427568472>

00000316+78>

12488938<

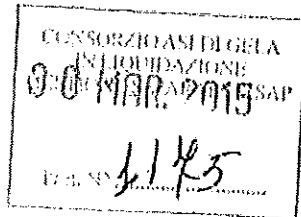
247>

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 292/2015 00029387/20

Emessa da Riscossione Sicilia SpA Agente della riscossione - prov. di Caltanissetta Via della Regione 79/C 93100 - CALTANISSETTA

su incarico di:
Agenzia delle Entrate

29229220150002938720000

**DESTINATARIO**

Spett. IRSAP - GESTI SEPARATA IRSAP GELA

C-DA BRUZZAZI

93012 GELA CI.

Cod. Fisc. 02000750859

Num. richiesta: 02246

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addizionali in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE

Agenzia delle Entrate

SOMME DOVUTE

2.005,67

diritti di notifica 5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica*

euro 2.011,55

*Comprensivo dei compensi per il servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare

- alle Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").

Dilazione di pagamento

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo la modalità dettagliata nell'apposita sezione.

In caso di ritardo nel pagamento

All'impianto dovuto si aggiungeranno:

- interessi di mora;
- maggiori compensi per il servizio di riscossione;
- eventuali spese per recupero forzato.

In caso di mancato pagamento

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito o sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti o depositi).

Riesame o/o ricorso

Il Contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo o/o ricorso presso il Giudice competente.

L'avvenuta presentazione della richiesta di riesame o/o del ricorso non costituisce valido motivo di ritardo o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nello ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente che ha emesso il ruolo
**Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Caltanissetta-ufficio
 territoriale di Gela**
 Via Butera 86 93012 GELA CL

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

Provvedimento relativo a Sentenza civile
 emesso da TRIBUNALE DI GELA
 anno 2010 numero 00000434 sottonumero 0

Ruolo n. 2015/000038.

Reso esecutivo in data 29-12-2014.

Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è GIUSEPPE MARINO.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Caltanissetta-ufficio territoriale di Gela, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice	Descrizione Tributo	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1	2010	109S	Registro varie proporzionali sanzione pecun.	419,70	19,52	33,58
2	2010	109T	Registro varie proporzionali	1.399,00	65,05	111,92
3	2010	731T	Registro interessi tasse e imp.ind.	77,42	3,60	6,19
4	2010	940A	Costo della notifica degli atti	12,00	0,56	0,96
5	2010	246T	Registro interessi riscossi - Sicilia	8,43	0,39	0,67
Totale				1.916,55	89,12	153,32
Totale da pagare (entro le scadenze)				euro 2.005,67		
Totale da pagare (oltre le scadenze)*				euro 2.069,87		

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione.
 Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Note relative alla descrizione

Omesso pagamento imposta di registrazione

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro **2.011,55** dovrà essere così pagato:

RATA UNICA, di euro $2.005,67 + 5,88 (*) = 2.011,55$
entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA UNICA, di euro $2.069,87 + 5,88 (*) = 2.075,75$
cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso per il servizio di riscossione.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

IL PAGAMENTO dell'importo può essere effettuato:

In Italia

- **Alle Poste e in Banca**, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell'operazione)
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- **In Banca**, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN IT83110103016701000004207077 intestato all'Agente della riscossione presso Monte dei Paschi Siena S.p.A. codice BIC PASCITM1CLX, indicando il numero della cartella o il proprio codice fiscale.

N.B. Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate di seguito per i Pagamenti Parziali.

Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della riscossione, possono essere effettuati:

In Italia

- **Alle Poste**, con l'apposito **bollettino F35** sul quale è necessario indicare:
 - il numero di conto corrente postale 00190934 intestato all'Agente della riscossione **RISCOSSIONE SICILIA SPA PER LA PROV. CALTANISSETTA ORDINARIO**,
 - il numero della cartella;
 - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", che si intendono pagare;
 - i diritti di notifica della presente cartella;
 - il proprio codice fiscale.
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con la modalità sopra menzionata.

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA**CODICE FISCALE: 82000750859****NUMERO CARTELLA: 292 2015 00029387 20****REGIONE O ZONA:****GRUPPO: 0099**

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2015/000038	109S	2010	1	419,70	19,52	14003A001083000
2	2015/000038	109T	2010	1	1.399,00	65,05	14003A001083000
3	2015/000038	731T	2010	1	77,42	3,60	14003A001083000
4	2015/000038	940A	2010	1	12,00	0,56	14003A001083000
5	2015/000038	240T	2010	1	8,43	0,39	14003A001083000
						5,88	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					1.916,55	95,00	
Importo totale della cartella							euro 2.011,55
Pagamento rata unica							euro 2.011,55

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Mario Capitani, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Caltanissetta di Riscossione Sicilia SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati nel ruolo dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che lo ha emesso.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

SPORTELLLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI E ORARI DI APERTURA	NUMERO DI TELEFONO
CALTANISSETTA	Viale della Regione, 79/C	Caltanissetta	Da Lunedì a Giovedì 8,20 / 13,00 e 14,45 / 15,45 Venerdì 8,20 / 12,30	091/6201259

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportelli polifunzionali. Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "Dove siamo".

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

A chi rivolgersi per avere chiarimenti sulle somme dovute

Eventuali richieste di chiarimenti relative alle somme dovute, devono essere rivolte direttamente all'ente creditore, poiché l'Agente della riscossione può fornire solo informazioni relative alla situazione dei pagamenti e alle attività poste in essere dallo stesso.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni potranno essere chieste al numero verde 800505737.

Dilazione del pagamento

La informiamo che, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà è possibile presentare, all'Agente della riscossione, domanda di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili. Maggiori informazioni (modulistica, normativa in materia, ecc.) sono disponibili sul sito www.riscossionesicilia.it. Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere dilazioni nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione della rateazione; l'elenco aggiornato è disponibile sul sito internet www.riscossionesicilia.it.

segue

Compensazioni

Il pagamento di debiti riferiti a imposte erariali di ammontare superiore ai 1.500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma1, del decreto legge n. 78/2010. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione "come e dove pagare" sul sito www.riscossionesicilia.it.

ULTERIORI MODALITA' DI PAGAMENTO

Oltre alle Poste o in Banca, i bollettini RAV possono essere utilizzati per il pagamento anche:

- tramite l'home banking del proprio istituto di credito / BancoPosta;
- tramite il sito www.riscossionesicilia.it, sezione "epay@web", effettuando il pagamento con carta di credito VISA, MASTERCARD;

Per maggiori informazioni sulle modalità e sui canali di pagamento è possibile consultare il sito www.riscossionesicilia.it.

SOSPENSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E ALTRE COMUNICAZIONI

Richiesta di sospensione

Qualora la pretesa creditoria di cui al presente atto fosse interessata da:

- prescrizione o decadenza del diritto del credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- un provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore;
- una sospensione amministrativa comunque concessa dall'Ente creditore;
- una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'Ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agente della riscossione non ha preso parte;
- un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'Ente creditore;
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso;

potrà segnalarci tale circostanza entro novanta giorni dalla data di notifica del presente atto, compilando e consegnando l'apposito modello di dichiarazione disponibile presso gli sportelli sopra indicati, oppure scaricandolo online dal nostro sito internet www.riscossionesicilia.it, Sezione - "Sospensione legale".

La dichiarazione, completa di copia del documento di riconoscimento e della relativa documentazione (provvedimenti favorevoli, ricevute di pagamento e/o ogni altra documentazione prevista), potrà essere presentata:

- allo sportello;
- tramite fax/e-mail ai numeri/indirizzi di posta elettronica indicati nel modello di dichiarazione stesso;
- tramite raccomandata a/r all'indirizzo della sede provinciale dell'Agente delle riscossione competente.

ATTENZIONE: con riferimento alla medesima pretesa creditoria, la dichiarazione può essere presentata una sola volta. Pertanto, in caso di dichiarazione già presentata, la invitiamo a prendere contatti direttamente con l'ente creditore cui potrà sottoporre eventuali ulteriori elementi utili alla definizione della Sua posizione.

Altre comunicazioni

Per eventuali ulteriori comunicazioni potrà utilizzare la sezione "Contatti" dell'home page del sito www.riscossionesicilia.it previa registrazione, allegando copia del presente documento, copia del documento di riconoscimento e la documentazione ritenuta utile.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Articolo 13, del decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003)

La scrivente società, Titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti agli

segue

Agenti della riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali, dall'articolo 4 del "Codice deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione" (Decreto 16 novembre 2000) e dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 112/1999.

I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per le suddette finalità. Il conferimento delle informazioni richieste è facoltativo ma necessario, in quanto l'eventuale rifiuto a fornirle comporta l'impossibilità di evadere la pratica. Eventuali recapiti forniti dall'interessato (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) potranno essere utilizzati dalla società per comunicazioni successive inerenti la stessa.

Nell'ambito dei diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

I restanti diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, anche afferenti ai dati personali presupposti alla formazione del ruolo, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il Responsabile del trattamento, a cui rivolgersi, è il Direttore Generale pro-tempore.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.riscossionesicilia.it, nonché presso gli sportelli della scrivente società.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, Iva, Invim, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, Irap, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, altri tributi indiretti.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi sia al Call Center dell'Agenzia delle Entrate (tel. 848.800.444) sia alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione o del Centro operativo, o un suo delegato, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti".

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il Contribuente deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica della cartella previsto per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione, per 90 giorni, della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorso 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento dell'istanza o non è stata conclusa la

segue

mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità del ricorso.
Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.

N.B. Questa cartella di pagamento può essere oggetto di reclamo-mediazione solo per vizi riguardanti il ruolo e non per contestazioni relative a vizi propri della cartella (ad esempio, un errore di notifica).

A chi presentare istanza di reclamo-mediazione

Il Contribuente deve intestare e notificare l'istanza alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".

Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare l'istanza alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale.

Dati da indicare nell'istanza di reclamo-mediazione

Nell'istanza il Contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della ricoterminazione dell'ammontare della pretesa.

Quando e come presentare ricorso (artt. 18-22 del Dlgs n. 546/1992)

Per le controversie di valore superiore a 20.000,00 euro, il Contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella è tenuto a presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica. I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se, prima della cartella, il Contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, un provvedimento di irrogazione sanzioni o un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

A chi presentare ricorso

Il Contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 Dlgs n. 546/1992)
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione, che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario. Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- la sottoscrizione di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

segue

E' opportuno che il Contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il Contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il Contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

In caso di istanza di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del reclamo/ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del reclamo/ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del reclamo/ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del reclamo/ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il Contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il Contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il Contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". Nel caso di istanza di reclamo-mediazione, la richiesta può essere inserita nell'istanza stessa o proposta separatamente
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il Contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

segue

Le **spese di notifica** rappresentano il compenso per il servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall'Agente della riscossione (normativa di riferimento: articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 112/1999).

I **compensi per il servizio di riscossione** rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della riscossione. Il compenso per il servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate.

In caso di pagamento in ritardo, il compenso, pari al 9% per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 e all'8% per quelli emessi dal 1 gennaio 2013, è posto interamente a carico del destinatario della cartella.

Il compenso di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1999).

Nelle ipotesi di pagamento entro lo scadenzario delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non sono dovuti i compensi per il servizio di riscossione.

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il **pagamento entro SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento: articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore; sugli stessi è dovuto anche il compenso spettante all'Agente della riscossione. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le **somme aggiuntive** che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscriverle a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) o articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

Le **spese per l'eventuale attività esecutiva** svolta dall'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento sono determinate, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, decreto legislativo n. 112/1999, dal Decreto 21/11/2000 del Ministero delle Finanze e vengono calcolate proporzionalmente in ragione all'azione intrapresa e all'importo del debito, rimanendo sempre a carico del destinatario della cartella.

 Sul C/C n.12488938 di Euro 2.011,55

RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. CL - RAV - AGENTE RIS

ESERCIZIO IRISAP - GEST. SEPARATA IRISAP GELA

ESERCIZIO IRISAP - GEST. SEPARATA IRISAP GELA

Cod. Fiscale 82000750859

N. Documento 29220150002939720/000

Cod. Prov. 81030759427567159

IMPORTO TOTALE

 sul C/C n.12488938

TD 247

RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. CL - RAV - AGENTE RISCOSSIONE

di Euro 2.011,55

081030759427567159

29281030759427567159

RAV

IMPORTO TOTALE

Esercizio di IRISAP - GEST. SEPARATA IRISAP GELA

Cod. Fiscale 82000750859

N. Documento 29220150002939720/000

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

<081030759427567159>

00002011+55> 12488938< 247>

Riscossione Sicilia SpA
Via della Regione 79/C
93100 CALTANISSETTA



Destinatario
Spett. IRSAP - GEST. SEPARATA IRSAP GELA
C-DA BRUCAZZI
93012 GELA CL

notifica

Oggi 16/09/2015 ho sottoscritto la presente cartella di pagamento
in

☐ personalmente
al destinatario

☐ consegnandola,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
al signor _____

che si è qualificato _____

Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

☐ depositandola in
Comune o affiggendo alla porta
dell'abitazione-ufficio-azienda del
destinatario l'avviso di deposito,
in busta chiusa e sigillata, dopo
aver constatato la temporanea
assenza del destinatario, e
l'incapacità _____

☐ il rifiuto _____

☐ l'assenza di altre persone
previsto dall'art. 139 del codice
di procedura civile.

Dal deposito e dell'affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.

Firma del notificatore

☐ depositandola in
Comune e affiggendo
all'albo l'avviso di
deposito, dopo aver
constatato l'imponibilità
del destinatario

Dai registri anagrafici del
Comune risulta _____

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal _____ al _____

data _____

p. Il Sindaco

Num. richiesta: 02246



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Gela

Prot. n. *1292*.....

Gela, 03 APR. 2015

Spett.le
AGROVERDE

OGGETTO: pagamento imposta di registro sulla Sentenza del Tribunale di Gela cron.434/2010

Con la cartella esattoriale che si allega in copia l'Ufficio delle Entrate chiede il pagamento dell'imposta in oggetto ad entrambe le parti del Giudizio come obbligati in solido.

Sulla base del criterio della soccombenza, tuttavia, nei rapporti interni, la registrazione resta a Vostro totale carico e, pertanto, Vi invitiamo a provvedere al pagamento direttamente all'Ufficio delle Entrate e di rimetterci copia della quietanza per la chiusura della pratica.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Ing. Maurizio Catania)
gan



C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale
93012 Gela

Tel. 0933913480
Fax. 0933921483
Mail: consorzio@asigela.it

REGIOSE
SIPOLASA





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 9/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Gela

Prot. n. 1295

Gela, 03 APR. 2015

Spett.le
POSTE ITALIANE
POSTE@PEC.POSTEITALIANE.IT
(SEDE di CALTANISSETTA)

OGGETTO: pagamento imposta di registro sulla Sentenza del Tribunale di Gela cron. 162/2005

Con la cartella esattoriale che si allega in copia l'Ufficio delle Entrate chiede il pagamento dell'imposta in oggetto ad entrambe le parti del Giudizio come obbligati in solido.

Sulla base del criterio della soccombenza, tuttavia, nei rapporti interni, la registrazione resta a Vostro totale carico e, pertanto, Vi invitiamo a provvedere al pagamento direttamente all'Ufficio delle Entrate e di rimmetterci copia della quietanza per la chiusura della pratica.



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Ing. Maurizio Catania)

C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale
93012 Gela

Tel. 0933913480
Fax. 0933921483
Mail: consorzio@asigela.it

REGIONE
SICILIANA





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 9/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Gela

Prot. n. 1296

Gela, 03 APR. 2015

RACCOMANDATA con a.r.

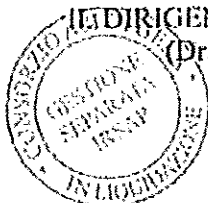
Egr. Sig. Arch.
ROSSANO GENNUSO
Viale Indipendenza
GELA

OGGETTO: pagamento imposta di registro sulla Sentenza del Tribunale di Gela cron.302/2009

Con la cartella esattoriale che si allega in copia l'Ufficio delle Entrate chiede il pagamento dell'imposta in oggetto ad entrambe le parti del Giudizio come obbligati in solido.

Sulla base del criterio della soccombenza, tuttavia, nei rapporti interni, la registrazione resta a Suo totale carico e, pertanto, La invitiamo a provvedere al pagamento direttamente all'Ufficio delle Entrate e di rimetterci copia della quietanza per la chiusura della pratica.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Ing. Maurizio Catania)



C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale
93012 Gela

Tel. 0933913480
Fax. 0933921483
Mail: consorzio@asigela.it

REGIONE
SICILIANA





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 9/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Gela

Prot. n. *1297*

Gela, 03 APR. 2015

Spettabile
EKOS srl
SOCIETAEKOS@PEC.IT
G E L A

OGGETTO: pagamento imposta di registro sulla Sentenza del Tribunale di Gela cron.614/2010

Con la cartella esattoriale che si allega in copia l'Ufficio delle Entrate chiede il pagamento dell'imposta in oggetto ad entrambe le parti del Giudizio come obbligati in solido.

Sulla base del criterio della soccombenza, tuttavia, nei rapporti interni, la registrazione resta a Vostro totale carico e, pertanto, Vi invitiamo a provvedere al pagamento direttamente all'Ufficio delle Entrate e di rimetterci copia della quietanza per la chiusura della pratica.



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Ing. Maurizio Catania)

C.da Brucuzzi C.D. Zona Industriale
93012 Gela

Tel. 0933913480
Fax. 0933921483
Mail: consorzio@asigela.it

REGIONE
SICILIANA

